

Le misure alternative al *ticket* aggiuntivo sulle prestazioni specialistiche: quale spazio per l'autonomia regionale?

- **Ticket sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali**
- **Attività medica libero-professionale in regime di *intra moenia***
- **Servizio Sanitario Nazionale**
- **Livelli essenziali delle prestazioni**
- **Autonomia regionale**

**Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Umbria, sez. I,
18 gennaio 2013, sentenza n. 20**

L'attività libero professionale intra moenia, che si è sempre più venuta a caratterizzare più che come attività libero professionale in senso stretto come tertium genus per la compresenza, accanto agli elementi propri del rapporto d'opera professionale, di altri propri del rapporto di lavoro subordinato, è attività libero professionale resa dal professionista, e non dal SSN, nell'ambito delle strutture aziendali individuate e costituisce uno strumento utile per il conseguimento degli scopi assegnati alle strutture sanitarie pubbliche.

L'avversata introduzione da parte della Regione Umbria, di un prelievo pari al 29 % sulle prestazioni intramurarie non costituisce una "forma di compartecipazione" ai costi delle prestazioni sanitarie, essendone gli oneri già interamente a carico degli assistiti. L'ampio ventaglio di soluzioni alternative riconosciuto dall'art. 1, comma 796, lett. p) e p-bis) della l. n. 296/2006 riguarda misure alternative di partecipazione al costo delle "prestazioni sanitarie" rispetto alla misura "ordinaria" della quota fissa o ticket di 10 euro sulla ricetta, non già al costo della "complessiva spesa sanitaria".

Sentenza

(Omissis)

Fatto e diritto

1. Espongono gli odierni ricorrenti, tutti dirigenti del ruolo sanitario esercenti l'attività libero professionale in regime di c.d. *intra moenia* presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Perugia, che la Regione Umbria, con deliberazione g.r. n. 911 del 5 agosto 2011, ha definito le misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in stretta esecuzione a quanto previsto dal d.l. n. 98/2011.

Non essendo tali misure idonee a conseguire l'effetto finanziario pari a 10.900.000,00 euro, con email del 22 dicembre 2011, la Regione, a seguito di incontri tecnici avvenuti con i referenti ministeriali, ha indicato ai sensi dell'art. 1 c. 796 lettera *p-bis* punto 2 della legge n. 296/2006, una ulteriore misura di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, consistente nell'introduzione di una aliquota impositiva su ciascuna prestazione resa *intra moenia*, in misura del 29 % del valore tariffario di ogni singola prestazione medica.

In data 30 dicembre 2011 è stato stipulato per tanto l'accordo, di cui all'art. 1 c. 796 sopra citato, tra